



Città di Bresso



Comune di Novate
Milanese

CONVENZIONE
TRA I COMUNI DI NOVATE MILANESE E BRESSO
PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA
DELLA SEGRETERIA COMUNALE

L'anno duemilaventiquattro il giorno diciotto del mese di dicembre

TRA

il Comune di Bresso C.F. 02965420157 (classe I^A B) legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore, **Simone Cairo** nato a Milano (MI) il 31/03/1967, elettivamente domiciliato per la carica presso la sede Municipale del Comune stesso, in seguito denominato anche come Comune “Capo Convezione”

ED

il Comune di Novate Milanese C.F. 02032910156 (classe I^A B) legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore, **Gian Maria Palladino**, nato a Bollate il 26/02/1975 elettivamente domiciliato per la carica presso la sede Municipale del Comune stesso

PREMESSO CHE

- l'art. 30 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- l'art. 98, comma 3, del medesimo decreto riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale;
- l'art. 10 del D.P.R. 04/12/1997 n. 465 dal titolo “Convenzioni di Segreteria” dispone quanto segue:
 - i Comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia, con deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali possono, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l'Ufficio di Segreteria;
 - le convenzioni stipulate fra i Comuni per l'ufficio di Segretario Comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie.



Città di Bresso



Comune di Novate
Milanese

Visto il Decreto del Ministero dell'interno del 21/10/2020 dal titolo "modalità e disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale e provinciale.

Vista la circolare del Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali 14449 del 1° dicembre 2020, recante "Nuova disciplina delle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale. Decreto del Ministero dell'interno del 21 ottobre 2020.

Considerato che l'Amministrazione comunale di Bresso, con delibera di C.C. n. 63 del 11.12.2024, esecutiva ai sensi di legge, e l'Amministrazione comunale di Novate Milanese con delibera di C.C. n. 76 del 5.12.2024, esecutiva ai sensi di legge, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell'art. 98 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R., n. 465 del 4.12.1997,

SI CONVIENE E SI STIPULA

ART. 1 - OGGETTO E FINE

I Comuni di Novate Milanese (**Classe IB**) e di Bresso, (**Classe IB**) – Città Metropolitana di Milano – stipulano la presente convenzione allo scopo di avvalersi dell'opera di un unico Segretario comunale per svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale.

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Bresso assume la veste di Comune capo convenzione in ragione del numero di abitanti pari a 26.559 al 31/12/2023 rispetto al Comune di Novate Milanese che conta numero di abitanti pari a 20.208 al 31/12/2023.

ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE – SCIOGLIMENTO ANTICIPATO.

La presente convenzione avrà decorrenza dalla data del decreto di nomina e fino al novantesimo giorno successivo alla conclusione del mandato del Sindaco del Comune Capo convenzione. La convenzione potrà essere rinnovata con apposito atto deliberativo degli enti interessati.

Il recesso potrà avvenire in ogni momento per coincidente volontà dei Comuni convenzionati o anche per decisione unilaterale di uno solo di essi, con un termine di preavviso di almeno 30 giorni.

Previo accordo tra le parti si potrà procedere alla modifica e/o integrazione della convenzione. In entrambe le fattispecie si dovrà procedere mediante provvedimento consiliare.

Il Comune Capo convenzione ha l'onere di dare comunicazione alla Sezione regionale Lombardia dell'Albo Segretari comunali e provinciali presso la Prefettura UTG della conclusione o dello scioglimento della convenzione.



Città di Bresso



Comune di Novate
Milanese

ART. 4 - NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE.

La nomina del Segretario Comunale è di competenza del Sindaco del Comune di Bresso, Capo Convenzione, che provvede nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 267/2000.

Alla scadenza della convenzione e nei casi di scioglimento anticipato, i Sindaci hanno la possibilità di definire, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario titolare della sede, in quale comune tra quelli facenti parte della convenzione il Segretario stesso deve essere nominato. Qualora non si addivenga all'accordo tra i Sindaci ed il segretario, quest'ultimo conserva la titolarità del Comune Capo convenzione.

ART. 5 – REVOCA DEL SEGRETARIO.

La revoca è di competenza del Sindaco del Comune di Bresso, Capo Convenzione, che pone in essere gli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 5, del DPR 465/97, con l'intesa che l'atto sarà assunto sentito il Sindaco del Comune di Novate Milanese.

ART. 6 - ORARIO DI LAVORO – MODALITA' DI ESPLETAMENTO.

L'orario di servizio viene ripartito nella misura del 50% tra i Comuni convenzionati. I Sindaci dei comuni e il Segretario comunale, ai sensi dell'art. 13 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria, (CCNL 17/12/2020) stabiliranno i tempi di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare.

ART. 7 - TRATTAMENTO ECONOMICO.

Il trattamento economico ed il rimborso delle spese spettanti al Segretario titolare della segreteria comunale sono disciplinati dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Il Comune di Bresso, Capo Convenzione, assume l'onere di anticipare tutte le retribuzioni spettanti al Segretario titolare nonché il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e di quanto altro attiene al servizio convenzionato.

Al Segretario spettano inoltre tutte le indennità legittimamente dovute per l'attribuzione di ulteriori funzioni. La misura della maggiorazione della retribuzione di posizione sarà determinata da ciascuno dei due Comuni.

ART. 8 - ONERI FINANZIARI - OBBLIGHI – GARANZIE.

Tutte le spese concernenti l'Ufficio di Segreteria, fatte salve quelle di esclusivo interesse di un singolo Comune, saranno ripartite come segue:

- a) 50% a carico del Comune di Novate Milanese;
- b) 50% a carico del Comune di Bresso.

Ogni trimestre il Comune capo convenzione comunicherà al Comune di Novate Milanese il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute nel trimestre precedente. Il Comune di Novate Milanese provvederà al rimborso del saldo della quota a suo carico entro i trenta giorni successivi.



Città di Bresso



Comune di Novate
Milanese

L'Ente Capo convenzione comunica mensilmente la quota del contributo IRAP a carico del Comune di Novate Milanese da versarsi tramite modello F24EP, al fine di consentire il corretto adempimento dell'onere contributivo.

ART. 9 – SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO TITOLARE DELLA SEDE CONVENZIONATA – VICESEGRETARIO.

In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario titolare della sede convenzionata, le funzioni verranno assunte da altro Segretario, previa istanza del Sindaco del Comune capo convenzione, in accordo con il Sindaco del Comune di Novate Milanese, incaricato dal Ministero dell'Interno – Albo Segretari Comunali e Provinciali.

I Sindaci potranno avvalersi, in alternativa, del Servizio del Vicesegretario eventualmente istituito, singolarmente o congiuntamente, presso i due Enti nel rigoroso rispetto dei limiti, anche temporali, stabiliti dalla vigente normativa.

ART. 10 – MODIFICHE ALLA CONVENZIONE – RINVIO A NORME.

Qualsiasi modifica alla presente Convenzione dovrà essere approvata dai Consigli Comunali dei Comuni convenzionati.

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e alla normativa contrattuale.

Letto, confermato e sottoscritto

Comune di Bresso

Comune di Novate Milanese